

## Informazione alimentare halal: quale responsabilità per un'etichetta non veritiera?\*

Alberto Germanò

### 1.- Posizione del problema

Per conquistare clienti di religione musulmana i produttori di alimenti hanno interesse a segnalare in etichetta la specie di carne che costituisce il prodotto e le modalità di macellazione degli animali utilizzati<sup>1</sup>.

---

(\*) Intervento alle XI Giornate di diritto musulmano e dei paesi arabi, intitolate *Diritti, culture e migrazioni. Problemi di frontiera del settore agroalimentare*, organizzate dalla Cattedra di diritto agrario comparato della Scuola Superiore Sant'Anna di studi universitari e di perfezionamento di Pisa (20 novembre 2010).

(<sup>1</sup>) Ricavo dall'articolo di E. Fernandez Marilgera, *Rituales religiosos, bienestar animal e información del los consumidores: ¿como conciliar requisitos divergentes e incompatibles?*, in *ReDeco, Revista de derecho del consumo y de la alimentación*, fasc. on line n. 22, 2010, p. 9, che in Spagna è in corso di approvazione un regio decreto che, qualora si tratti di animali destinati a divenire alimenti dei credenti della religione islamica, esenta dal rispetto della normativa nazionale (di attuazione di disposizione comunitaria) che obbliga che gli animali siano storditi prima della macellazione. In tale regio decreto sono stabiliti i requisiti applicabili alla macellazione di animali secondo la legge islamica, e cioè che l'uccisione dell'animale debba avvenire ad opera di un macellaio musulmano; che l'animale non sia "impuro" secondo la legge islamica; che l'animale sia vivo al momento dell'intervento; che durante l'intervento sia invocato il nome di Allah; che l'uccisione avvenga mediante il sezionamento della trachea, dell'esofago e delle principali arterie e vene della zona del collo; che il taglio dell'affilato coltello sia continuo e cessi quando il coltello è sollevato dall'animale; che il dissanguamento sia completo; che l'etichetta degli alimenti realizzati con animali macellati secondo la legge islamica contenga l'indicazione "acogido a la excepción de aturdimiento" [ammesso all'eccezione dello stordimento]. In quanto trattasi di una regola imposta dallo Stato spagnolo, il progetto di tale regio decreto è stato notificato alla Commissione il 26 marzo 2010, in adempimento delle disposizioni della direttiva 98/34 del 22 giugno 1998 sulle regole tecniche per il rispetto del c.d. *stand still*. Sempre dal detto articolo di rivista ricavo che già esiste un ente privato che garantisce che gli animali sono stati macellati secondo la legge islamica e che concede il segno "Garantía Halal de Junta Islamica" quale indicazione volontaria da inserire nell'etichetta.

E. Sirsi, nel *Breviario* che ella cura periodicamente sulla Rivista di diritto agrario (2010, II, p. 45), richiama il caso del panino halal di Rubaix (Francia) lanciato dalla catena di fast food Quick e avente l'informazione del rispetto delle norme islamiche di macellazione senza previo stordimento. Riferisce anche di un'analogha iniziativa della Coop.Italia contestata dagli animalisti italiani. Parrebbe, però, che la Coop. si stia accordando con i delegati delle comunità islamiche italiane perché gli animali vengano storditi prima della iugulazione.

Come ipotesi immaginiamo che l'indicazione in etichetta di un prodotto alimentare preconfezionato sia non veritiera. Quali responsabilità sorgono a carico del produttore? Questo è l'argomento di questo mio intervento.

## 2.- Sulla natura contrattuale delle informazioni alimentari tanto se obbligatorie quanto se volontarie

Se si pone mente a ciò che è riportato in etichetta, ci si avvede facilmente che, in un mercato "muto" di parole parlate come è quello attuale, le informazioni esplicitate nell'etichetta altro non sono che le clausole contrattuali del concreto rapporto negoziale che si costituisce tra il venditore e il cliente, una volta che il consumatore, ritirata la confezione dallo scaffale e pagatone il prezzo, conclude l'acquisto del prodotto alimentare in questione. Anzi può ben dirsi che le informazioni in etichetta rappresentano il *più immediato* contenuto della proposta negoziale che, proprio con riguardo ai dati indicati nell'etichetta, viene accettata dal consumatore. E nella misura in cui siffatte informazioni sono state anche riportate nella pubblicità e nella presentazione, esse rappresentano il contenuto di quell'offerta al pubblico in cui vengono esplicitati, ai sensi dell'art. 1336 c.c., gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione l'offerta è diretta<sup>2</sup>.

Quanto appena detto consente di precisare che il cardine del consumo di alimenti è, di regola, il contratto e il contratto di acquisto degli alimenti è sempre *veicolo* di informazioni per la necessità/obbligatorietà dell'etichetta. In altre parole, l'informazione

---

M. Alabrese, nel corso delle citate XI Giornate di diritto musulmano e dei paesi arabi, ha richiamato la Convenzione interministeriale di sostegno all'iniziativa "Halal Italia" tra i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 giugno 2010, con la quale si intende sostenere l'internalizzazione del sistema produttivo italiano anche mediante il sostegno del marchio "Halal Italia" che è in corso di registrazione ad opera della Comunità Religiosa Islamica Italiana (Co.Re.Is. Italiana), marchio di certificazione della conformità alle leggi coraniche di prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici prodotti in Italia. Nella Convenzione interministeriale si fa cenno al Progetto-pilota Halal della Camera di Commercio di Milano che ha l'obiettivo di accreditare le imprese lombarde del settore alimentare nei mercati islamici, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità del mercato halal.

In Italia la macellazione è regolata dal d.lgs. 1° settembre 1998 n. 333, in attuazione della direttiva 93/119 del 22 dicembre 1993 (ora abrogata e sostituita dal reg. 1099/2009 del 24 settembre 2009) relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Il tipo di macellazione senza il preventivo stordimento come è prescritto dalle religioni islamica ed ebraica è autorizzato in Italia con il Decreto dei Ministri della Sanità e degli Interni dell'11 giugno 1980.

(<sup>2</sup>) In argomento v. G. Oberto, *Offerta al pubblico*, in *IV Dig./Sez. civ.*, vol. XIII, Torino, 1995, p. 9. Cfr. anche C.M. Bianca, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 247.

contenuta nell'etichetta ha valore strumentale nell'ambito della formazione del contratto di scambio degli alimenti.

Le informazioni possono essere obbligatorie o volontarie. L'esigenza che sia garantita la salute del consumatore impone una serie di informazioni che *ogni* produttore alimentare è tenuto a fornire e a fornire con le *stesse* modalità. Qui è l'Ordinamento che impone, nel mercato alimentare, una griglia di informazioni obbligatorie: e sono quelle che vanno dal nome del prodotto, dai suoi ingredienti e dai suoi valori nutrizionali, fino alla sua scadenza e al suo prezzo.

Esiste, peraltro, la possibilità che il produttore, per captare la preferenza del consumatore, aggiunga *altre* informazioni, rispetto alle quali egli è libero, salvo l'obbligo della veridicità e salva la presenza di alcuni divieti<sup>3</sup>. L'indicazione in etichetta delle modalità di macellazione dell'animale-ingrediente del prodotto<sup>4</sup> è un'indicazione volontaria.

Diversa è la disciplina delle informazioni, a seconda che esse siano obbligatorie o volontarie. Se in entrambi i casi le informazioni devono essere veridiche e non-ingannevoli, nel primo caso – cioè nel caso delle informazioni obbligatorie – esse non possono neppure essere omesse, l'omissione assurgendo a motivo di ingannevolezza. A questo punto sorge il problema della "sanzione" per la violazione degli obblighi di non-ingannevolezza che è diversa a seconda che le informazioni siano obbligatorie oppure volontarie.

### 3.- La differenza tra informazioni obbligatorie e informazioni volontarie

Prima di dare risposta alla domanda "quale sanzione" in caso di informazioni non veritiere, è opportuno fare una premessa. L'imposizione di obblighi di specifiche informazioni e del generale obbligo di veridicità può collocarsi anche a livello dell'attività di contrattazione in quanto tale, ossia a un livello distinto da quello dei singoli atti contrattuali, cioè nel momento della pubblicità o della presentazione del prodotto. Allora è necessario distinguere l'ipotesi in cui la violazione dei suddetti obblighi di

---

<sup>(3)</sup> Si noti che l'etichettatura deve essere tale da non indurre in errore l'acquirente sulla natura, l'identità, la qualità e la composizione dell'alimento. Tuttavia, è opportuno tenere conto dell'insegnamento della Corte di giustizia nella sentenza 4 aprile 2000, C-268/97, *Darbo*, secondo cui ben può essere definita "naturalmente pura" una confettura di fragole con residui di cadmio e di cesio, quando tali residui siano sotto la soglia consentita dalla normativa comunitaria. Egualmente, non vi sarà obbligo di segnalare la presenza, inferiore alla soglia di tollerabilità dell'0,9%, di ogm nei vegetali ed animali ottenuti secondo i metodi biologici di produzione che, per principio generale, escludono la presenza di ogm.

<sup>(4)</sup> La specie di animale che costituisce l'alimento è necessariamente riportata in etichetta, dato l'obbligo di dare le informazioni sugli ingredienti del prodotto alimentare.

informazione veridica avvenga nel momento dell'attività "prima" del contratto, dall'ipotesi in cui la violazione avvenga nel "momento" del contratto. Nel primo caso l'informazione è un'informazione *al mercato* e, quindi, è un'informazione *in incertam personam*; nel secondo caso, l'informazione si inserisce nel contesto di una specifica relazione contrattuale in corso di instaurazione, cioè nella fase immediatamente precedente o concomitante alla conclusione del contratto<sup>5</sup>.

Prima della concreta stipulazione negoziale, contro le informazioni omesse, inesatte o false contenute nel "messaggio" espresso nella presentazione o nella pubblicità o nell'etichetta del prodotto, la reazione possibile è quella della denuncia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato onde ponga fine alla pubblicità menzognera e imponga all'operatore economico di conformare il messaggio a criteri di verità e correttezza<sup>6</sup>. In questa fase che si pone "fuori" del contratto, un danno patrimoniale non appare ravvisabile, sicché non dovrebbero esserci conseguenze di natura privatistica di carattere risarcitorio o invalidatorio. In altre parole, la reazione del ricorso al Garante risponde perfettamente al fatto che qui non si pone una questione di tutela dell'interesse *individuale*, bensì quella della tutela dell'interesse *collettivo* dei consumatori e della trasparenza del mercato. La denuncia al Garante, però, non sarebbe l'unica reazione possibile quando l'informazione è obbligatoria. Qui l'Ordinamento sanziona, in via penale o amministrativa, l'omissione ingannevole delle informazioni obbligatorie, il loro occultamento e la loro presentazione in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo<sup>7</sup>.

---

<sup>(5)</sup> G. D'Amico, *Formazione del contratto*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, tomo 2, Milano, 2008, p. 589, distingue così le "informazioni al mercato" dalle "informazioni contrattuali".

<sup>(6)</sup> Cfr. A. Jannarelli, *La disciplina dell'atto e dell'attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori*, in N. Lipari (a cura di), *Diritto privato europeo*, vol. II, Padova, 1997, p. 519. V. anche G. D'Amico, *Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 49. Tuttavia, si potrebbe sostenere che, con la legislazione comunitaria sui contratti i doveri di informazione, come obblighi di comportamento pre-contrattuale, divengano parte del contenuto del contratto e, quindi, regole di validità, con la conseguenza che si viene a ridurre il confine tra ambito pre-contrattuale e contrattuale. Cfr. L. Di Donna, *Gli obblighi informativi precontrattuali*, in G. Alpa (a cura di), *I diritti dei consumatori*, in G. Ajani e G.A. Benacchio (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, vol. III, tomo I, Torino, 2009, p. 215.

<sup>(7)</sup> Art. 7, par. 2, della direttiva 2005/29. Il diritto dell'Unione europea lascia liberi gli Stati membri di stabilire le conseguenze dell'omissione delle informazioni rilevanti. Il nostro Codice del consumo all'art. 12 stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro ai contravventori al divieto dell'art. 11 [che vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 6 (denominazione legale o merceologica del prodotto; nome o ragione sociale o marchio del produttore; Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danni all'uomo, alle cose o all'ambiente; materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

Ma, come si è detto, nel mercato alimentare le informazioni contenute nella presentazione e pubblicità possono essere concomitanti alla conclusione del contratto e, comunque, sono sempre “ripetute” nell’etichetta del prodotto. Tali informazioni possono essere “rilevanti ed essenziali”, cioè possono essere anche “elementi” del contratto; ne consegue che in assenza degli elementi rilevanti ed *essenziali* il contratto sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1346 c.c., ad esempio per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto allorché l’informazione riguardi il *nomen* del prodotto o l’indicazione del prezzo.

Al di là di tale ipotesi estrema, la pratica commerciale sleale può riguardare tanto le rilevanti informazioni obbligatorie, quanto le volontarie informazioni di *captatio benevolentiae*, e può consistere nell’omissione, inesattezza e falsità delle informazioni imposte dal legislatore, oppure nel mendacio delle informazioni volontarie. Orbene, sia le prime che le seconde informazioni possono indurre il loro destinatario ad accettare l’offerta e stipulare il contratto, a cui non sarebbe addivenuto se le informazioni fossero state complete e corrette. L’incolpevole affidamento del destinatario delle informazioni che sulla base delle stesse ha stipulato il negozio, può essere stato causa di un danno patrimoniale. Quale sanzione?

#### 4.- Il problema della sanzione per la violazione del divieto di false informazioni

L’art. 3, par. 2, della direttiva 2005/29 dell’11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori<sup>8</sup>, stabilisce che essa “non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale [degli Stati membri], in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto”. Dunque, le conseguenze “privatistiche” del fatto che il destinatario delle informazioni si sia indotto a stipulare il contratto sono quelle che il diritto nazionale prevede.

I rimedi generali previsti dal nostro Ordinamento sono l’invalidità del contratto e il risarcimento del danno. Ho già accennato al fatto che le informazioni possono investire un’area più vasta degli elementi essenziali dell’atto, sicché è necessario distinguere, quanto ai dati *descrittivi* dell’oggetto, informazioni rilevanti ed essenziali e informazioni non-essenziali ma pur sempre rilevanti perché con riguardo ad esse le parti manifestano il loro consenso. Quando le informazioni rilevanti riguardano elementi “essenziali” del contratto, la conseguenza della violazione di tali informazioni dovute è la

---

istruzioni e precauzioni ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto), 7 (sulle modalità di indicazione) e 9 (sull’uso della lingua italiana)].

<sup>(8)</sup> E nel mercato alimentare si hanno, appunto, un’impresa commerciale (produttore e/o venditore) e un consumatore.

nullità ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, del codice civile, per la mancanza, nell'oggetto, dei requisiti stabiliti dall'art. 1346, ovvero la possibilità, la liceità, la determinatezza o la determinabilità. Invece, quando le informazioni rilevanti riguardano elementi che non sono essenziali del contratto – come nel caso in cui attengono, ad esempio, all'indicazione della data entro cui l'alimento deve essere consumato o all'indicazione dell'uso corretto del cibo onde non si verifichino danni al consumatore – la violazione può dar luogo all'annullabilità del contratto nel caso in cui l'informazione omessa o inesatta o falsa vizi il consenso. Questa seconda situazione è quella che normalmente si verifica nel caso di informazioni volontarie.

E' proprio con riferimento alla non veridicità delle indicazioni in etichetta della specie di carne e delle modalità di macellazione dell'animale che si pone il problema dell'attribuzione, al consumatore, della facoltà di invocare l'invalidità del contratto per vizio del consenso. Il comportamento del produttore di alimenti che dia false o inesatte informazioni è un comportamento decettivo, perché ha indotto il consumatore all'acquisto. Dunque, è il terreno del dolo come vizio del consenso quello che deve essere considerato, piuttosto che quello dell'errore in cui il consumatore è caduto<sup>9</sup>.

Un comportamento è definito "decettivo" quando il mendacio è intenzionale. Dunque, perché il contratto di acquisto di alimenti, a cui il consumatore sia stato indotto dalle informazioni volontarie false, sia annullabile per dolo, è necessario che il danneggiato provi il carattere determinante del raggirò ai fini della sua decisione di concludere il contratto e l'intenzionalità del produttore a raggirarlo: in altre parole, il *dolus malus*. Ma un tal genere di dolo è evidente quando si tratta di informazioni sul tipo di carne e sulle modalità di macellazione dell'animale utilizzato nell'alimento, rivolte ai credenti di religione musulmana. In altre parole, in tal caso la pratica commerciale qualificabile come scorretta sarebbe di per sé capace di implicare il vizio del consenso, perché non vi è dubbio che il raggirò ha indotto il consumatore musulmano al contratto. In altre parole questo è il caso dell'annullabilità del contratto per vizio del consenso e non già il meno grave caso in cui la rilevanza del raggirò per falsa informazione riguardi, in

---

<sup>9</sup>) Nell'ipotesi di dolo-vizio il risultato dell'azione dolosa, che può riguardare i presupposti, gli elementi e gli effetti del contratto, è generalmente quello di far cadere il soggetto in errore, ma il dolo rileva come vizio del consenso a prescindere dalla ricorrenza dell'errore. Ne consegue che chi è stato vittima dell'azione dolosa può invocare il vizio del consenso anche se una persona normalmente accorta avrebbe evitato l'inganno: C.M. Bianca, *Il contratto*, cit., p. 664. Dunque, se è vero che non c'è raggirò, se non c'è errore della vittima, tuttavia l'errore qui è rilevante per il fatto stesso che è stato indotto il contraente a stipulare, senza che l'errore cada su uno degli elementi di cui all'art. 1429 c.c.; cfr. R. Sacco, *Il dolo*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 10, Torino, 1995, p. 207.

concreto, solo le *condizioni* dell'accordo<sup>10</sup>, ipotesi in cui il rimedio accordato al *deceptus* è il risarcimento del danno ex art. 1440 c.c.

## 5.- Sul danno esistenziale

E' possibile, però, pensare alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno esistenziale tutte le volte che un credente di religione musulmana sia stato indotto, per la non veridicità delle informazioni contenute in etichetta, ad acquistare e a ingerire un prodotto contenente carne di maiale o un prodotto ottenuto da un animale non macellato secondo le prescrizioni dell'Islam?

E' noto che la considerazione del danno esistenziale si inserisce in una costruzione, ancora *in fieri*, di un nuovo e più completo sistema risarcitorio. I giuristi italiani che mi stanno ascoltando ben conoscono l'art. 2059 c.c. sul danno morale subito da reato, l'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e l'art. 5 legge 57/2001 sul danno biologico e la dottrina e la giurisprudenza sul danno esistenziale. Si tratterebbe di tre distinte categorie di danno non-patrimoniale che mirano a reintegrare le alterazioni di segno negativo dei valori della persona diversi da quelli a contenuto patrimoniale. In altre parole, si tratta di danni non-patrimoniali attinenti all'essere, al *sentire*, al *non potere più fare* che possono conseguire ad un atto illecito ma che non assurgono a patologie fisiche e/o psichiche accertate secondo i criteri della medicina legale o della psichiatria<sup>11</sup>. In sostanza, ogni soggetto ha diritto a che la propria sfera personale sia protetta da interferenze esterne dannose, cioè ha diritto che sia rispettata la sua "peace of mind"<sup>12</sup>: la conseguenza sarebbe la risarcibilità di un siffatto "emotional distress" non-patrimoniale.

L'induzione in errore di un credente sulla perfetta corrispondenza del cibo ingerito alle regole islamiche non solo – come ho detto – è possibile ragione dell'annullabilità del contratto di acquisto dell'alimento sotto il profilo del dolo, ma certamente è causa di un evento di disagio psicologico, di malessere psichico, di stress, di perdita di serenità, di

---

(<sup>10</sup>) Ad esempio, quando il raggiro abbia indotto la controparte a prestare il proprio consenso ad un regolamento per lui non conveniente o meno conveniente di quello che avrebbe accettato se avesse potuto esprimere un consenso consapevole. In tal caso si parla di dolo incidente. In argomento v. C.M. Bianca, *Il contratto*, cit., p. 174.

(<sup>11</sup>) Se i disturbi della psiche dovessero superare la soglia della patologia e costituissero malattia, si avrebbe un danno biologico, anch'esso danno non-patrimoniale, ma regolato dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e dall'art. 5 legge 57/2001.

(<sup>12</sup>) In argomento v. P. Ziviz, *La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale*, Milano, 1999; M. Bona, *Danno esistenziale*, in *IV Dig./Sez. civ.*, Aggiornamento \*\*, tomo I, Torino, 2003, p. 654.

perturbamento dell'animo fino, forse, all'angoscia per avere violato quanto prescritto nella sura V del Corano sugli animali impuri (*harām*) e quindi per avere peccato forse senza avere più diritto a godere del paradiso (*ġannat*) dopo la morte<sup>13</sup>.

Orbene, in linea con il principio per cui l'ingiustizia a cui si richiama l'art. 2043 c.c. è una categoria aperta, capace di comprendere, ove ne ricorrano i presupposti, ogni pregiudizio che derivi dalla violazione di beni protetti dal nostro ordinamento, e per la progressiva applicazione dell'art. 2 Cost. nell'ambito della responsabilità civile, la giurisprudenza è sempre più dell'avviso di riconoscere la risarcibilità, appunto ex art.2043 c.c., dei danni non patrimoniali quando un fatto attenti alla personalità umana e ai suoi fondamentali attributi di decoro, prestigio e dignità, in sostanza, si ammette la risarcibilità della lesione del diritto all'identità personale garantito dall'art. 2 Cost. Dunque, sarebbe risarcibile il danno da lesione di una posizione costituzionalmente protetta, in sé per sé considerata, quale danno all'esistenza del soggetto in quanto titolare dei diritti stabiliti dalla Carta costituzionale<sup>14</sup>.

Il danno esistenziale, quindi, è un danno non-patrimoniale da lesione di posizioni costituzionalmente garantite: e la libertà di fede religiosa è garantita dagli artt. 3, 8 e 19 della nostra Costituzione. La conclusione è, allora, piana: se il danno esistenziale è un danno non-patrimoniale e ha il suo fondamento nella Carta costituzionale, deve ammettersi la risarcibilità della condizione psicologica di disagio, dello stress, della perdita di serenità, del perturbamento dell'animo, forse anche dell'angoscia in cui cade il credente di religione musulmana che sia stato indotto, per la non veridicità delle informazioni contenute in etichetta, a ingerire un prodotto contenente carne di maiale o un prodotto ottenuto da un animale non macellato secondo le prescrizioni dell'Islam<sup>15</sup>.

---

(<sup>13</sup>) Il problema cui accenno si interseca con la questione del peccato nell'Islam, su cui io certamente non sono esperto. Di "peccato" il Corano parla più volte (v. il versetto 93 della sura IV, nel caso dell'omicidio di un credente "sapendo ciò che fa"; o i versetti 101 e 111 della stessa sura IV), anche se i "veri" peccatori sono gli infedeli o i *kāfirūna*, così come più volte parla di inferno o *ġahannam* e di paradiso o *ġannat*.

Sul punto tornerò nel momento di concludere questo intervento che, proprio per la sua "strana" conclusione, assume la sostanza di un *divertissement*, di una imitazione delle discussioni su argomenti che la scolastica poneva ai discenti per farli ragionare nella ricerca di possibili soluzioni.

(<sup>14</sup>) Così nella sentenza 7 giugno 2000 n. 7713 la Cassazione ha affermato che "l'art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e seguenti Cost., va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana".

(<sup>15</sup>) Regole simili sono contenute nel Levitico (17, 1-16). Anche la religione ebraica conosce le carni impure di cui vieta l'ingestione. Il cibarsi di carne di maiale è un tale peccato che è meglio la morte, se nel Secondo Libro dei Maccabei dell'Antico Testamento (3,1-7,42) si fa ricordo dei sette fratelli Maccabei che preferirono morire piuttosto che peccare ubbidendo all'ordine del re Antioco Epifane di mangiare carne di maiale. Benché in altre parti dell'Antico Testamento si abbia l'immagine di un Dio misericordioso (è, ad esempio, il caso della città di Sodoma che Iddio non avrebbe distrutto qualora vi avesse trovato anche



## 6.- Sulla prova del danno esistenziale nell'ipotesi in esame

Nel caso prospettato di danno esistenziale per lo stress emozionale sofferto dal credente per avere ingerito carne di animale impuro o macellato in contrasto con le regole coraniche e ciò a seguito dell'induzione in errore a causa di una etichetta non veritiera, non vi sarebbero motivi per allontanarsi dalle tesi dottrinali che rimettono il *quantum* del risarcimento alla discrezionalità del giudice, e ciò nel rispetto del principio generale della liquidazione in via equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. Problema ben diverso è quello sulla *prova* del danno.

La prova dell'evento dannoso potrebbe essere collegata, da un lato, alle prescrizioni sul cibo contenute nel Corano (versetto 3 della sura V) e, dall'altro, al comportamento del soggetto che, antecedentemente al fatto, è stato sempre corretto e coerente con i comandamenti della sua fede e che, quindi, si è sempre tenuto lontano dalle carni *harām*. In altre parole, nella sussistenza delle due suddette condizioni il danno sarebbe *in re ipsa* e consisterebbe nella lesione in sé del diritto del credente di ottenere alimenti che nell'etichetta portano, contro il vero, l'informazione del rispetto delle prescrizioni, quanto a specie di carne e quanto a modalità di macellazione degli animali, della religione islamica. Dunque, provata la lesione del bene-valore protetto dall'ordinamento risulterebbe provata la conseguente perdita dello stesso: ovverosia, provata la prima è provata anche la seconda, secondo criteri di tipo presuntivo, senza la necessità della rigorosa prova delle alterazioni dello stato psichico. Ma ora sto per entrare nel terreno (per me, minato) del peccato, del premio e del castigo nell'Islam, perché al fine della prova del danno esistenziale dovrei presupporre non transeunte lo stress emozionale subito dal credente che, per dolo altrui, ingerisce carni *harām*.

Il credente, a causa di un'etichetta non veritiera sulla "purezza" del cibo, è stato tratto in inganno. quindi, il suo atto di ingestione di carni impure non è intenzionale<sup>16</sup>. In quanto non-intenzionale non ha commesso violazione delle prescrizioni coraniche e, quindi,

---

soltanto dieci giusti, così "abbassando" il numero di coloro che avrebbero reso possibile la sua clemenza, e ciò a seguito delle successive intercessioni di Abramo: Genesi, 18, 22-32) il Dio del libro dei Maccabei è il Dio dell'ira, dell'occhio per occhio e del dente per dente. Il Dio del Nuovo Testamento è, invece, il Dio della misericordia.

(<sup>16</sup>) Nella sura V, al versetto 3, si legge anche: "se qualcuno si vede obbligato durante in tempo di carestia a mangiare alimenti *harām* e teme di commettere peccato, sappia che Dio è colui che perdona, è pieno di misericordia". Qui si tratta o di violenza o, forse meglio, di stato di necessità. Nella fattispecie di cui parlo in questo intervento vi è, invece, un altrui dolo e un conseguente errore del credente: l'ingestione di carne impura o di un animale macellato senza il rispetto delle regole islamiche avviene perché il credente è stato indotto in inganno da una etichetta non veritiera.

non ha peccato. Non essendo, il suo, un peccato, non può avere quello stress emozionale che costituisce il danno esistenziale. A questo punto mi trovo nella necessità di rispondere alla domanda se la violazione delle prescrizioni coraniche possa essere causata non solo da una volontà determinata, ma anche da un'omissione voluta<sup>17</sup>, dall'omissione di una maggiore e migliore attenzione all'etichetta del prodotto alimentare ingerito, al nome e alla fama del produttore, ecc. Se vi fosse responsabilità per una siffatta omissione<sup>18</sup>, il credente può avere lo stress emozionale da peccato e quindi subire un danno esistenziale.

Il fatto, però, è che tale danno esistenziale, per essere risarcito, deve avere una certa durata, cioè non può essere transeunte. A questo punto è rilevante il fatto che il Corano precisa che il credente può sempre contare sulla misericordia di Allah, che è un Dio giusto, clemente e misericordioso. Allora è certo che, nel caso di specie, lo stress emozionale è transeunte: sicché devo concludere che non vi è possibilità di un danno esistenziale risarcibile.

Dunque, in conclusione, al credente che, a causa di un'etichetta non veritiera, abbia ingerito alimenti di carne *harām*, non resta che il ricorso all'annullabilità del contratto, evenienza in pratica priva, peraltro, di sostanza, dato che il cibo impuro è stato, di regola, già ingerito e consumato e non può più essere restituito dopo la risoluzione del contratto.

---

(<sup>17</sup>) Anche secondo il Corano il peccato è un atto "deliberato" e che sfida l'inequivocabile legge di Dio, ma non so quale grado debba avere questa "deliberazione" e quale conseguenza possa avere, nella definizione di peccato secondo l'Islam, l'omissione di quella maggiore attenzione che, nella fattispecie in esame, avrebbe potuto indurre il credente ad astenersi dall'ingerire quel cibo della cui etichetta avrebbe potuto/dovuto non fidarsi.

(<sup>18</sup>) Si ricordi che, per la religione cattolica, il peccato è un atto, un pensiero, una parola e anche un'omissione compiuti con piena consapevolezza e deliberato consenso (ed è il peccato mortale) o senza piena consapevolezza o totale consenso (ed è il peccato veniale).